

AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali"

D.G.R. n. 26-5167 del 12 giugno 2017

Invito alla presentazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale - Anno 2017

ENTI PRIVATI

Premessa

La legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" promuove la realizzazione delle attività di culturali. In particolare, l'art. 1 afferma che "La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale".

La Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sottoscritta a Parigi il 17 maggio 2003 e ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO", all'art. 2, commi 1, 2 e 3 recita:

1. "per 'patrimonio culturale immateriale' s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalla comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il 'patrimonio culturale immateriale' come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

3. Per 'salvaguardia' s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale".

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, riconosce i beni etnoantropologici come parte del patrimonio culturale, definendo, all'art. 2, c. 2, "beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico [...]".

L'art. 6, c. 1, così qualifica la valorizzazione del patrimonio culturale: "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura"

L'art. 7 bis stabilisce quanto segue: "Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10".

L'art. 9 bis, circa gli adempimenti connessi alla tutela ed alla valorizzazione, rinvia alle competenze di figure professionali adeguate, richiamando, in modo specifico, l'ambito demoeetnoantropologico riconosciuto quale patrimonio culturale dagli articoli 2 e 10.

L'art. 10, al comma 4, lett. l) ribadisce l'interesse etnoantropologico, riconducendovi "le architetture rurali aventi interesse storico od antropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale".

L'art. 52, trattando dell'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, al comma 1-bis individua e qualifica tali tipologie come luoghi "nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco di cui al medesimo articolo 7 bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione".

L'art. 52 menzionato trova riscontro all'art. 46 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, che modifica l'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 Tutela e valorizzazione dei locali storici: "1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.
2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant'anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o in contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione".

Le correlazioni tra tradizione, conoscenze e mondo rurale, indicate all'articolo 2 della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sono inoltre ravvisabili nella Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", articolo 1, Patrimonio culturale nazionale : "Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale", nonché dal Decreto Ministeriale n. 17070 del 19.11.2012 "Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali", che recita:

- all'articolo 2, lettera c): “pratiche tradizionali’ indica sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, basate sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale, che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad essi associati [...]”; alla lettera d): “conoscenze tradizionali indica aspetti immateriali quali forme linguistiche, valori spirituali e culturali, cerimonie e tradizioni popolari, fiabe e leggende, conoscenze e tecniche pratiche, conoscenze naturalistiche e ambientali relative alle attività agricole, forestali e pastorali, alle forme insediative e alle forme di conduzione agraria”; alla lettera e): “comunità indica individui, persone, associazioni ovvero gruppi organizzati che praticano, valorizzano, sostengono e trasmettono di generazione in generazione conoscenze e pratiche tradizionali o attività che costituiscono parte integrante della loro identità in ambito rurale”;

- all'articolo 4, circa il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, al comma 2, lettera a) si precisa: l'Osservatorio “ identifica e cataloga nel Registro i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali [...] e alla lettera c): “seleziona [...] le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali da candidare nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'Unesco [...]”.

La Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”, in premessa riconosce, tra l'altro, “l'importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i sistemi di conoscenze dei popoli autoctoni, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale e il suo contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonché la necessità di assicurarne la protezione e promozione in modo adeguato”.

Analoghi principi sono enunciati dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (cosiddetta Convenzione di Faro, approvata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2001 e sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013) e dalla Dichiarazione “Popolazione e Cultura”, adottata nell'anno 2006 dall'Italia e dagli Stati sottoscrittori della Convenzione delle Alpi (L. 14 ottobre 1999, n. 403, art. 2, c. 2). Nella Dichiarazione, il punto II, Diversità culturale, Patrimonio culturale materiale e immateriale, individua come centrale per la protezione e lo sviluppo sostenibile dello spazio alpino: “1. Studio, conservazione e sviluppo del patrimonio culturale materiale e immateriale e dei saperi tramandati, in particolare per quanto riguarda le forme di strutturazione del paesaggio e il patrimonio architettonico e storico-artistico, compresi i metodi di lavoro tradizionali impiegati nella produzione agricola, forestale, artigianale e industriale. 2. Sostegno della cultura moderna nonché tutela e sviluppo delle tradizioni regionali e locali in materia di forme espressive e rappresentative (usi, letteratura, musica, ballo, teatro, forme di comunicazione, ecc.)”.

La l.r. 58/1978, all'art. 6, comma 1, stabilisce che le richieste di finanziamento per attività di carattere culturale devono essere presentate nel periodo individuato dalla Giunta Regionale mediante deliberazione e che le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi, nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo, sono annualmente definite dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente;

con deliberazione n. 116-1873 del 20 luglio 2015 “L.R. 58/78. Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Riparto delle risorse stanziato secondo le singole linee di intervento. Approvazione” la Giunta Regionale ha approvato, previo parere favorevole vincolante espresso dalla Commissione consiliare competente in data 6 luglio 2015, il programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e i criteri di valutazione delle istanze di contributo;

con deliberazione n. 58-5022 del 8 maggio 2017 la Giunta Regionale ha sostituito la deliberazione n. 115-1872 del 20 luglio 2015, relativamente alle disposizioni recate dall'allegato 1: “Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione”, mentre rimane

confermato l'allegato 2: "Codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport";

con deliberazione n. 26-5167 del 12.06.2017, rettificata con con D.G.R. n. 57-5265 del 27 giugno 2017, la Giunta Regionale ha stabilito che, per l'anno 2017, le istanze di contributo per progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale a valere sulla legge regionale n. 58/78 devono essere presentate, in riscontro a idoneo avviso, entro il 2 ottobre 2017 e ha contestualmente approvato il limite massimo delle risorse stanziato e autorizzate sul capitolo n. 153602/2017-18 riferite ai diversi macroambiti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

1. Invito alla presentazione dei progetti

1.1 Ai sensi di quanto specificato in premessa, possono essere presentati nel periodo di cui al punto 6.1 progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale per l'anno 2017.

2. Risorse

2.1 Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 26-5167 del 12 giugno 2017, l'importo stanziato per il sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, ai sensi del presente avviso è pari a Euro 100.000,00.

3. Requisiti di ammissibilità

3.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono:

- a) essere soggetti ammissibili ai sensi della l.r. 58/1978:enti, fondazioni, istituti e associazioni culturali e soggetti ad essi assimilabili, ivi comprese imprese sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), società cooperative a mutualità prevalente. Detti enti debbono rivestire carattere giuridico di diritto privato;
- b) essere soggetti legalmente costituiti; è ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai sensi della lettera a), fatta salva la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione, che definisca compiti e oneri gestionali e che individui un solo soggetto percettore dell'eventuale contributo di cui al presente avviso, formalizzati prima della presentazione della domanda;
- b) essere in possesso di codice fiscale o Partita Iva;
- c) essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L.;
- d) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 50% delle spese effettive previste.

3.2 La Regione Piemonte si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti beneficiari del presente avviso pubblico.

4. Contenuti del progetto

4.1 Sono ammissibili alla fase istruttoria i progetti di valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale che si sono svolti nell'anno 2017.

4.2 Sono ammessi progetti le cui attività siano a scavalco degli anni 2017/2018, purché una parte significativa degli stessi sia stata realizzata nell'anno 2017.

4.3 Per i progetti a scavalco degli anni 2017/2018 le attività devono concludersi entro il 31 luglio 2018.

4.4 Le attività ammesse a contribuzione regionale per l'anno 2017 sono le seguenti:

Come indicato agli artt. 1 e 2 della *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, i contenuti dei progetti dovranno essere messi a punto sulla base di modalità partecipative e sollecitare azioni di rivitalizzazione, trasmissione e riproposta (art. 2, c. 3), valorizzando le risorse locali (rurali ed urbane), ivi compresi i musei in generale ed etnoantropologici in particolare, quali sistemi di interpretazione della memoria sociale e dei processi in atto nella società contemporaneità. Tali progetti, da intendersi come elaborazioni condivise tra comunità, saperi etnoantropologici e pratiche di conoscenza interdisciplinari, dovranno contemplare la realizzazione di adeguata documentazione audio-visiva, l'elaborazione e il riuso narrativo e didattico dei materiali prodotti e porre particolare attenzione allo scambio interculturale, intergenerazionale, alle pari opportunità ed ai processi di inclusione e formazione di cittadinanza attiva. A tal fine, per l'anno 2017, si individuano le seguenti tematiche:

- Saperi e luoghi della cultura alimentare. A tale riguardo, si intendono riti e consuetudini sociali, lessici e conoscenze trasmesse oralmente, saperi tecnici e artigianali, pratiche agro-silvo-pastorali e conoscenze della natura e dell'ambiente, queste ultime anche collegate alla cura del paesaggio posta in opera dalle comunità locali e da specifici gruppi sociali operanti sul territorio, ivi compresi quelli in cui si manifesta l'indispensabile apporto del lavoro delle comunità straniere (a titolo esemplificativo: coltivatori, raccoglitori, viticoltori, allevatori, pastori, pescatori, piccoli produttori di beni alimentari).
- Saperi tecnici artigianali e, in generale, i saperi del lavoro connessi ad attività produttive e del commercio tradizionale. A tale riguardo, si intendono i saperi e il saper fare intesi quali espressione della tradizione artigianale, dei processi produttivi e della cultura del lavoro tuttora documentabili nelle forme storiche in cui essi si sono manifestati e nelle forme contemporanee in cui oggi si manifestano, compresi i saperi e le esperienze collegati a pratiche di inclusione sociale e a processi di scambio delle conoscenze e di integrazione interculturale (es. prodotti di artigianato artistico, tecniche costruttive, ecc.). I progetti dovranno essere orientati a formulare proposte di salvaguardia e valorizzazione dei valori culturali preferibilmente orientati alla messa a punto di modelli di cooperazione, didattici e di sviluppo sostenibile.
- Riti e consuetudini sociali che documentino e sollecitino i processi di partecipazione, di inclusione e di conoscenza: riti religiosi e laici, pratiche sociali collettive legate ai cicli di vita e dell'anno, episodi significativi della vita culturale delle comunità, di specifici gruppi sociali e di singoli cittadini, quali testimoni della storia e della cultura dei luoghi (ivi compresi i luoghi di provenienza delle comunità straniere), sopravvivenze e riproposte contemporanee di tradizioni viventi.

4.5 Non sono ammessi progetti il cui costo effettivo (escluse gratuità) risulti inferiore a Euro 20.000,00.

4.6 Le attività ammesse devono svolgersi sul territorio della Regione Piemonte.

4.7 I risultati dei progetti e copia della relativa documentazione saranno conservati presso il Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco, al fine di costituire un Archivio delle Eredità Immateriali documentate in Piemonte.

5. Spese ammissibili

5.1 Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto direttamente coerenti con l'oggetto del finanziamento e connessi alla realizzazione delle attività contemplate dal progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenute dal soggetto richiedente, documentabili e tracciabili.

5.2 Sono escluse le spese inerenti lavori di investimento, di acquisto di beni strumentali durevoli, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

5.3 I costi possono essere sostenuti anche da soggetti contitolari del progetto, in caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza di contributo.

6. Modalità e termini di presentazione dei progetti, trattamento dei dati personali

6.1 L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante, perentoriamente nel periodo decorrente **dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e fino al 2 ottobre 2017**, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it, con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7m

oppure:

- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

6.2 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: (Denominazione del soggetto richiedente) - Avviso - l.r. 58/1978, articolo 6 – Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale per l'anno 2017 – Enti privati.

6.3 Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata per l'invio dell'istanza.

L'istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco e disponibile sia in allegato sia sul sito internet all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte>

6.4 L'istanza, presentata sull'apposito Modulo di Domanda (Allegato A) a pena di esclusione, deve essere completa della seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'iniziativa oggetto dell'istanza, resa sul Modulo Programma di attività. (Allegato B);
- bilancio preventivo del progetto reso sul Modulo Bilancio Previsione (Allegato C);
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non siano già agli atti del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco);
- copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
- copia della convenzione e/o dell'accordo scritto di cui al punto 3.1, lettera b), in caso di condivisione del progetto da parte di più soggetti; in tal caso, il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti co-titolari del progetto e partner del soggetto capofila richiedente deve compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sul Modulo Compartecipazione (Allegato D) attestante i fatti di seguito elencati:

- a) la condivisione e/o coproduzione, da parte del soggetto rappresentato, dell'iniziativa con il capofila richiedente il contributo regionale;

- b) la presenza agli atti dell'ente rappresentato della documentazione di spesa riferita all'iniziativa condivisa con il capofila richiedente il contributo regionale e la visionabilità della medesima documentazione da parte della Regione Piemonte per le proprie finalità istituzionali, nel caso di assegnazione del contributo al capofila e di specifica richiesta dell'Amministrazione regionale.

Alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata la copia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

La documentazione sopra elencata va obbligatoriamente trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente all'istanza in formato .pdf (con estensione .p7m nel caso di apposizione di firma digitale e con estensione .pdf nel caso di firma autografa), impiegando un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

6.5 Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 6.1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

6.6 Tutte le istanze di contributo presentate dai soggetti privati devono obbligatoriamente assolvere all'imposta di bollo di euro 16,00 tramite una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo potrà essere acquisita con modalità tradizionali (tabaccherie, ecc.) e applicata, prima della scansione, al Modulo di domanda (Allegato A) Va comunque sempre trascritto il numero identificativo seriale nello spazio predisposto sul Modulo di domanda;
- è possibile non applicare la marca all'istanza, ma, in tal caso, occorre trascrivere sul Modulo di domanda (Allegato A) il relativo numero identificativo seriale;
- la marca da bollo potrà essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le Pubbliche Amministrazioni, le ONLUS, gli Enti ecclesiastici e le Cooperative sociali, ai sensi del D.Lgs 460/1997, artt. 9 e 10.

I soggetti esentati devono indicare negli appositi spazi del Modulo di domanda il motivo dell'esenzione.

7. Fase istruttoria e termine del procedimento

7.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco.

7.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

7.3 Le proposte pervenute e ritenute formalmente ammissibili vengono esaminate da una Commissione di valutazione nominata con apposito provvedimento amministrativo. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco, responsabile del procedimento, e composta dal responsabile dell'istruttoria e da uno o più funzionari del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco competenti nella materia oggetto del presente avviso.

La Commissione procede alla valutazione dei progetti, utilizzando i criteri di cui al successivo paragrafo 8. Il Dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione, nonché l'assegnazione dei relativi contributi nell'ambito degli stanziamenti previsti.

7.4 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 29 dicembre 2016, entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al punto 7.3, di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento adottato da parte del responsabile del procedimento.

L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

7.5 Nel caso di inerzia del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 7.4, è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direttore alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Dott.ssa Paola Casagrande – Via Antonio Bertola 34, 10122 Torino.

8. Criteri di valutazione

8.1 Secondo quanto stabilito dal Programma di Attività, approvato con D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015, i progetti vengono valutati sulla base dei criteri di seguito riportati, cui corrispondono i punteggi specificati a fianco di ciascuno di essi:

Punti totali attribuibili max 100

Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
1 Obiettivi strategici	Rispondenza della proposta con gli obiettivi strategici definiti dalla Regione in materia di politica culturale = massimo punti 3	3	Sufficiente = punti 1 Buona = punti 2 Elevata = punti 3
2 Capacità di fare sistema	Co-progettazione e/o realizzazione in collaborazione con altri soggetti culturali regionali, nazionali, internazionali = massimo punti 2	15	Assente = 0 Locale/Regionale = 1 Nazionale/internazionale = 2
	Rapporti con il territorio (Enti locali, associazioni culturali, università e scuola, tessuto sociale e servizi) = massimo punti 6		<u>Punti sommabili</u> Enti locali = 2 Associazioni culturali/organizzazioni di volontariato e servizi = 2 Università/scuole = 2
	Iniziative pluricentriche, estensione e radicamento dell'attività (localizzata o su territorio omogeneo più ampio) = massimo punti 3		Un solo Comune coinvolto = 1 Più Comuni coinvolti = 2 Coinvolgimento di un territorio omogeneo = 3

	Collocazione in un territorio periferico rispetto ai consueti flussi della distribuzione culturale = massimo punti 4		Punti sommabili Fuori dai capoluoghi di provincia = 1 Aree montane (sopra 600 metri) = 1 Periferie di Torino, aree urbane sub metropolitane o comuni con meno di 5.000 abitanti = 2
Criteria	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
3 Fattore economico - Rapporto generale entrate/uscite (escluse gratuità)	<p>Sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa tenuto anche conto di altri apporti (Fondi europei, Fondi statali, Regione, Enti locali, altri Enti, Fondazioni bancarie, sponsor, Fund raising)</p> <p>Rapporto generale entrate/uscite = massimo punti 20 Totale entrate-contributo richiesto=Cofinanziamento Cofinanziamento x100/totale entrate=%Cofinanziamento %Cofinanziamento :x=90:20 Il risultato viene arrotondato all'unità inferiore sino allo 0,49 e all'unità superiore dallo 0,50</p>	24	
	Altri apporti = massimo punti 4		Punti sommabili Unione Europea/Stato italiano/Sponsor/Altri proventi = 2 Enti locali (escluso richiedente) = 2 Fondazioni bancarie = 2
Criteria	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
4 Ricaduta e promozione territoriale	<p>Incidenza del progetto in chiave di promozione e di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale regionale anche in chiave turistica. A tal fine, si tiene conto anche della stipulazione di convenzioni/accordi con alberghi, strutture ricettive, operatori economici, aziende di trasporto, tour operator, ecc. nonché dell'utilizzo di strumenti di comunicazione (comunicazione stampa, web, social network, ecc):</p> <p>Promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale materiale ed immateriale in chiave turistica = massimo punti 3</p>	7	Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 2 Eccellente = 3

	<p>Convenzioni e /o accordi (da allegare) con enti, operatori turistici e altri Enti e operatori di altri settori (ATL, Tour operator ecc, alberghi, strutture ricettive, operatori economici, trasporti ecc) = massimo punti 1</p>		<p><u>Punti sommabili</u> Assente = 0 Convenzioni e/o accordi con Enti e operatori turistici e del settore = 1</p>
	<p>Utilizzo di strumenti comunicazione (comunicazione stampa, web, social network) = massimo punti 3</p>		<p><u>Punti sommabili</u> Testate locali/Riviste di settore = 1 Testate nazionali e/o internazionali = 1 Web e social network = 1</p>
Criteria	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
5 Innovazione	<p>Valore innovativo dell'iniziativa, ciò che rende il progetto, originale, unico, contenuti innovativi, nuovi linguaggi, innovazione tecnologica, forme innovative di comunicazione = massimo punti 7</p>	7	<p>Nessuna = 0 Discreta = 2 Buona = 5 Ottima = 7</p>
Criteria	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
6 Rilevanza di ambito e qualità del progetto	<p>Qualità del progetto in termini di originalità, validità culturale, fattibilità e più favorevole relazione fra costi e benefici</p> <p>Rilevanza regionale del progetto = punti 10</p>	44	<p>Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 6 Eccellente = 10</p>
	<p>Valore didattico = punti 22</p>		<p>Assente = 0 Scarsa = 2 Significativa = 12 Eccellente = 22</p>
	<p>Attività che valorizzano peculiarità specifiche dei e del patrimonio = punti 6</p>		<p>Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 3 Eccellente = 6</p>

	Fruibilità e creazione di nuovi pubblici = punti 6		Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 4 Eccellente = 6
TOTALE GENERALE		100	

9. Modalità di assegnazione dei contributi

9.1 L'ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può superare il 50% delle spese effettive (escluse gratuità) ritenute ammissibili a preventivo. Tale limite dovrà essere rispettato anche in fase di rendicontazione finale.

9.2 Non possono essere riconosciuti contributi il cui importo risulti inferiore al limite minimo di intervento di 10.000,00 euro a fronte di progetti il cui costo a preventivo (spese effettive escluse gratuità) sia almeno pari o superiore a 20.000,00 euro.

9.3 Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

9.4 A seguito dell'assegnazione dei punteggi di cui al punto 8.1 con provvedimento del responsabile del procedimento viene approvata la graduatoria dei progetti.

9.5 Sulla base del totale dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, i contributi vengono definiti e assegnati sino all'esaurimento delle risorse disponibili a partire dall'importo richiesto nell'istanza, con la seguente graduazione:

Punteggio	Contributo
Punteggio pari o superiori a 85	100% del contributo richiesto
Da 80 a 84 punti	90% del contributo richiesto
Da 70 a 79 punti	80% del contributo richiesto
Da 60 a 69 punti	70% del contributo richiesto
Da 50 a 59 punti	60% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 50 punti	Il progetto non è ammesso a contributo

9.6 In ogni caso, tenuto conto delle risorse disponibili, non vengono assegnati contributi di importo superiore a Euro 50.000,00 per progetto. L'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento:

gli importi con cifre finali da Euro 00,01 ad Euro 49,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 00,00; gli importi con cifre finali da Euro 50,00 ad Euro 99,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 100,00.

9.7 Qualora, sulla base delle modalità di assegnazione di cui al punto 9.5, un progetto che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti risulti beneficiario di un contributo di importo pari

ad almeno 8.000,00 Euro, ma inferiore alla soglia minima di 10.000,00 Euro, il contributo viene elevato all'importo di 10.000,00 Euro.

9.8 Nel caso in cui, al termine del riparto dei contributi secondo l'articolazione di cui al punto 9.5, risultassero delle risorse non assegnabili, le medesime vengono attribuite al soggetto classificato al primo posto in graduatoria, nel limite dell'importo richiesto e della contribuzione massima di Euro 50.000,00. Se le risorse residue non sono integralmente assegnabili al primo classificato in ciascuna graduatoria, perché eccedenti il limite dell'importo richiesto o il limite del contributo massimo assegnabile di Euro 50.000,00, la somma che resta, in base al principio dello scorrimento della graduatoria, viene assegnata in prima battuta al secondo classificato e così via.

9.9 Nel caso di parità di punteggio finale tra due o più richiedenti, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 6 "Rilevanza di ambito e qualità di progetto", di cui al punto 8.1. Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione al ridotto criterio n. 6, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 3 "Fattore economico – Rapporto generale entrate/uscite". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione al ridotto criterio n. 3, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 2 "Capacità di fare sistema". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest'ultimo criterio n. 2, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 4 "Ricaduta e promozione territoriale".

10. Evidenza dei contributi

10.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

10.2 Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione Piemonte nel materiale promozionale. In tal caso, l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione Piemonte.

11. Liquidazione e rendicontazione

11.1 La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo della somma assegnata e un saldo, a seguito della rendicontazione di cui al punto 11.2.

11.2 La rendicontazione dovrà essere effettuata, con apposita modulistica che sarà successivamente approvata con le modalità stabilite dall'art. 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58 - 5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017".

11.3 L'eleggibilità delle spese attiene alla competenza cronologica delle spese riguardanti il progetto finanziato presentate a rendiconto.

L'intervallo di tempo entro cui devono essere effettivamente sostenute le spese per poter vantare il diritto al saldo del contributo è stabilito:

- per le attività svolte e concluse nell'anno 2017: dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018;
- per le attività avviate nell'anno 2017 e concluse entro il 31 luglio 2018: dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2018.

11.4 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il bilancio preventivo (spese effettive escluse gratuità) in misura non superiore al 25%, ferma restando la misura del 50% di cui al punto 9.1, che deve comunque essere rispettata. In caso contrario, si procederà con la proporzionale riduzione del contributo.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25% dal preventivo, ma comunque non oltre il 40%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve essere sempre rispettata la misura indicata al punto 9.1.

11.5 Non si liquida il contributo al soggetto che risulti non essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva)

12. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento

12.1 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nel progetto finanziato.

Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

13. Variazioni di progetto

13.1 Una eventuale variazione nella denominazione o nel contenuto dell'attività sostenuta dal contributo va autorizzata dal Settore competente mediante determinazione dirigenziale.

Un eventuale rinvio dell'avvio dell'attività e un significativo slittamento della sua conclusione, comunque non superiore a sei mesi, vanno parimenti autorizzati. Tali autorizzazioni rivestono carattere di eccezionalità e la relativa richiesta deve risultare ampiamente documentata e/o giustificata.

14. Revoca del contributo

14.1 I casi di revoca o riduzione del contributo assegnato sono disciplinati dagli artt. 12 e 13 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 del 8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017".

15. Rinvio

15.1 Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso, si rinvia a quanto stabilito dall'allegato alla **deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 del 8 maggio 2017** "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017".

16. Trattamento dei dati personali

16.1 Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente Avviso.

17. Ispezioni e controlli

17.1 I controlli effettuati sulla documentazione costituente rendicontazione ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono finalizzati a verificare, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese dai soggetti beneficiari relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa.

I controlli sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale attuativa del punto 23.3 dell'Allegato 1 della D.G.R. 58-5022 dell'8 maggio 2017.

18. Responsabile del procedimento

Raffaella Tittone – Responsabile Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco

19. Responsabile della fase istruttoria

Diego Mondo, tel. 011.4323614 email: diego.mondo@regione.piemonte.it.

20. Modulistica e informazioni

La modulistica necessaria è disponibile on line sul sito della Regione Piemonte, sezione bandi e finanziamenti al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php

Per informazioni: Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco,
Via Bertola 34 - 10122 Torino

Diego Mondo, tel. 011.4323614 email: diego.mondo@regione.piemonte.it;

Teresa Modolo, tel. 011.4324313 email: teresa.modolo@regione.piemonte.it;

Gianluca Anelli, tel. 011.4324117 email: gianluca.anelli@regione.piemonte.it;